

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1858

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TOMASSINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2007

Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relative alle società cooperative quotate in mercati regolamentati

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge muove da alcune considerazioni relative alla normativa speciale del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ricordo l'intervento del 10 dicembre 1997 dell'allora direttore generale del Ministero del tesoro sulla preparazione del citato testo unico: «Si è tentato di disegnare un rapporto equilibrato tra l'interesse di chi partecipa al capitale dell'impresa in veste di azionista di minoranza e coloro che hanno la responsabilità della gestione, dalle cui scelte dipende, in ultima analisi, l'attesa di profitto della minoranza stessa. Scopo delle regole di governo societario è quello di individuare un sistema di *checks and balances* nel quale tutti i soggetti che operano e interagiscono nell'ambito dell'impresa abbiano la possibilità di vedere efficacemente tutelati i propri interessi, assicurando al contempo che il controllo sia allocato con efficienza, ossia agli imprenditori più adatti, e con il maggior grado possibile di separazione fra governo delle imprese e titolarità dei mezzi finanziari in esse investiti». Venivano, così, ad assumere centralità i problemi della struttura organizzativa delle società per azioni quotate e si prestava particolare attenzione alla trasparenza degli assetti proprietari per meglio valutare la misura e le modalità in cui si realizza il fenomeno della cosiddetta separazione tra proprietà e controllo. Separazione netta nell'esperienza anglo-americana (sistemi *market oriented*), sfumata e *particolare* nell'esperienza italiana (sistema *bank oriented*).

Proprio dalla trasparenza degli assetti proprietari delle società quotate, in base alla disciplina degli articoli 120 e successivi del citato testo unico di cui al decreto legislativo

n. 58 del 1998 (quanto alle partecipazioni rilevanti, partecipazioni reciproche e patti parasociali), deriva un equilibrato assetto di *corporate governance* ed il funzionamento del cosiddetto *market for corporate control*.

È, infatti, dalla correlazione tra assetti proprietari e governo societario che viene assumendo centralità la *corporate governance*, intendendo per tale «l'individuazione di regole ed istituzioni volte a garantire, attraverso un efficace controllo del comportamento di chi amministra, una gestione efficiente dell'impresa ed una adeguata remunerazione a chi nella stessa ha investito» (V. CALANDRA BONAURA, *Struttura proprietaria e governo delle banche*).

Posto che il centro gravitazionale del sistema delle cooperative quotate, *alias* delle banche popolari quotate, risiede nella struttura organizzativa di tali società, è proprio da questo punto che muove il presente disegno di legge, il quale mira a verificare in che termini si realizzano i presupposti del controllo di cui all'articolo 93 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. E qui si scorge che lo stesso principio maggioritario è fondamentalmente diverso quando è caratterizzato dal principio democratico «una testa - un voto» piuttosto che da quello plutocratico «un'azione - un voto».

Se l'articolo 135 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 colloca le società cooperative quotate in mercati regolamentati sullo stesso livello delle società per azioni con azioni quotate, il richiamo a dette società cooperative contenuto all'articolo 137, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 ha escluso per esse, ad oggi, l'applicazione della disciplina delle deleghe di voto prevista per le società per azioni quotate.

Dalla riforma delle società di capitali di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, si è venuta consolidando l'esigenza di trasparenza dei meccanismi che riguardano il mercato del controllo societario. Premesso che, se si guarda ad un mercato effettivamente concorrenziale, efficiente ed efficace, un sistema duale di grandi gruppi organizzati in società per azioni e società cooperative e banche popolari è sicuramente preferibile ad un sistema che preveda solo grandi conglomerati riuniti in società per azioni, con l'attuale disegno di legge si presenta un impianto normativo volto a dotare di *full disclosure* gli assetti proprietari delle società cooperative e banche popolari quotate.

Si procede, dunque, ad una più dettagliata nozione di controllo dedicata espressamente alle società cooperative quotate (articolo 93.1 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998) e ad una ridefinizione delle disposizioni contenute nella sezione relativa alle deleghe di voto, fornendo una specifica disciplina delle associazioni di azionisti soci delle società cooperative quotate, *alias* banche popolari quotate, disciplina che mira ad una loro definitiva autonomia rispetto al modello delle società per azioni quotate.

Sorte nelle società per azioni come strumento di istituzionalizzazione delle minoranze azionarie, le associazioni di azionisti soci delle società cooperative quotate diventano un autonomo centro di imputazione riconosciuto e diverso dai patti parasociali, la cui attuazione in dette società non appare più praticabile. Ai paciscenti infatti non si riconosce alcuna tutela giuridica (ad esempio in caso di inadempimento) e piuttosto, una volta accertata la presenza di patti vietati, essi sono soggetti alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 193 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 ed a quelle più gravi relative alla disciplina sulla manipolazione di mercato (articolo 122, commi 5-ter e 5-quater del citato

testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998).

Si afferma, così, la principale espressione della democraticità organizzativa delle società cooperative quotate, la quale si basa sul giudizio di mutualità strutturale che, a sua volta, trova fondamento nel principio del voto capitaro. In quest'ottica la garanzia delle minoranze nelle società cooperative e nelle banche popolari quotate può risiedere solo nelle disposizioni speciali di settore di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (articolo 135, commi 1-bis e 1-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998).

Per bilanciare i principi settoriali delle società cooperative e delle banche popolari (che puntano alla preminenza della persona e sono sintetizzabili nelle condizioni di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e nella regola del voto testatico) con i principi relativi alle società quotate (che, invece, tendono a ricondurre l'elemento personale nell'ambito di un azionariato oltremodo diffuso), il disegno di legge mira a sostituire il contenuto dell'articolo 137, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 con quanto indicato dalla normativa di settore e dalla normativa in materia di associazioni di azionisti soci di cui all'articolo 141-bis del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.

Si procede, dunque, nel senso di rendere praticabile il principio della raccolta delle deleghe anche nelle società cooperative e nelle banche popolari quotate (articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998) e si introduce il nuovo articolo 141-bis del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 dal *nomen juris* «associazioni di azionisti soci di società cooperative», in cui si individua l'oggetto associativo ed i soggetti tenuti agli adempimenti pubblicitari a pena di nullità di detto vincolo associativo. Si definiscono gli obblighi di pubblicità dello statuto che,

in caso di omessa comunicazione, provocano la sanzione della cristallizzazione del diritto di voto dei soci aderenti alle stesse (articolo 141-*bis*, commi da 1 a 4 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998).

Il comma 6 dell'articolo 141-*bis* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 conferma la regola dell'iscrizione al libro soci in osservanza della normativa speciale di settore con un implicito riferimento all'istituto del gradimento.

I successivi commi 7 e 8 introducono un importante distinguo secondo cui le associazioni di azionisti soci possono essere costituite da dipendenti e non dipendenti e, se per entrambe si prevede la raccolta delle deleghe unicamente tra gli iscritti, relativamente alle prime si palesa che, se espressamente previsto da statuto, vi possono aderire anche soci non dipendenti.

Si norma quindi la possibilità da parte dei singoli aderenti alle associazioni di raccogliere fino a cinque deleghe, salvi i più stringenti limiti statutari; in caso di concentrazione di deleghe, quelle eccedenti devono considerarsi nulle ai fini della rappresentanza, dell'intervento e del voto in assemblea (articolo 141-*bis*, commi 9 e 10, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998). Viene, inoltre, stabilito che

la raccolta delle deleghe non può essere effettuata direttamente dalle associazioni di azionisti (articolo 143, comma 1-*bis* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998).

Queste le fondamentali direttive del presente disegno di legge che pone l'accento:

a) sulla trasparenza del mercato del controllo societario in grado di contrastare in termini preventivi potenziali asimmetrie informative in un'ottica diversa da quella delle disposizioni sugli abusi di mercato (che comprendono l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato);

b) sulla promozione di un sistema binario di grandi gruppi organizzati in società per azioni e società cooperative e banche popolari, caratterizzato da una maggiore trasparenza atta a favorire la contendibilità del controllo.

Con l'introduzione della disciplina delle associazioni di azionisti soci di società cooperative quotate in mercati regolamentati si vuole, dunque, finalmente autonomizzare e consolidare in termini normativi il processo di crescita di queste società. E ciò, nell'ottica dell'armonizzazione dei mercati per il raggiungimento di un uniforme piano di gioco che tenga conto delle diverse realtà.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 93 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato «testo unico», nell'ambito del Titolo I della Parte IV, è aggiunto il seguente:

«Art. 93.1 - (*Rapporto tra controllo e partecipazione nelle società cooperative*) - 1. Nelle società che adottano il voto capitario, rileva quanto disposto dall'articolo 141-bis per la corretta trasparenza degli assetti proprietari.

2. La capogruppo società cooperativa adotta la nozione di controllo di cui all'articolo 93 in quanto compatibile con la normativa speciale di settore».

Art. 2.

1. All'articolo 109 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) le associazioni di azionisti soci di cui all'articolo 141-bis quando aderiscano a un patto anche con altro soggetto, persona fisica, persona giuridica o ente»;

b) sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«2-bis. Le società cooperative non sono soggette alla disciplina del controllo sulla base della partecipazione al capitale dei soci e sono tenute ad osservare solo quanto disposto dal comma 1, lettera a-bis).

2-ter. Alle società cooperative tenute all'osservanza della normativa speciale di settore non si applicano le restanti fattispecie indicate ai commi 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, e 2».

Art. 3.

1. All'articolo 114 del testo unico, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «dall'articolo 122», sono inserite le seguenti: «o ad una associazione di azionisti soci di società cooperativa di cui all'articolo 141-*bis*».

Art. 4.

1. All'articolo 115, comma 2, del testo unico, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «dall'articolo 122», sono inserite le seguenti: «o ad una associazione di azionisti soci di società cooperativa di cui all'articolo 141-*bis*».

Art. 5.

1. All'articolo 120 del testo unico, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nelle società cooperative i gruppi di azionisti riuniti in associazioni di soci dipendenti e non dipendenti che superino il 2 per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla CONSOB attraverso i loro organi di rappresentanza».

Art. 6.

1. All'articolo 121, comma 1, del testo unico, al primo periodo, dopo le parole: «commi 2», sono inserite le seguenti: «, 2-*bis*».

Art. 7.

1. All'articolo 122 del testo unico, dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

«5-*ter*. Le disposizioni sui patti parasociali non si applicano alle società cooperative in quanto vietati.

5-*quater*. Gli aderenti a patti vietati di cui al comma 5-*ter*, quando se ne accerti la presenza, sono soggetti alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 193 ed alle più gravi relative alla disciplina sulla manipolazione di mercato».

Art. 8.

1. All'articolo 135 del testo unico, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Nelle assemblee delle società cooperative si adotta il voto capitaro.

1-*ter*. I diritti e le tutele delle minoranze nelle società cooperative e nelle banche popolari sono disciplinati dalle disposizioni speciali di settore».

Art. 9.

1. All'articolo 136, comma 1, lettera *e*), del testo unico, dopo le parole: «associazioni di azionisti», sono inserite le seguenti: «di cui agli articoli 141 e 141-*bis*».

Art. 10.

1. All'articolo 137 del testo unico, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le società cooperative, in deroga ai commi 1, 2 e 3, sono soggette alla normativa speciale di settore ed a quanto disposto dall'articolo 141-*bis*».

Art. 11.

1. All'articolo 141 del testo unico, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. La raccolta delle deleghe è praticabile in osservanza delle disposizioni speciali di settore anche nelle società cooperative e nelle banche popolari secondo quanto disposto dall'articolo 141-*bis*».

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 141 del testo unico, è inserito il seguente:

«Art. 141-*bis*. - (*Associazioni di azionisti soci di società cooperative*) - 1. Le associazioni di azionisti soci delle società cooperative, che hanno per oggetto la promozione della partecipazione degli associati alle assemblee e la preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, sono sottoposte alla pubblicità dei loro statuti ed alla periodica trasmissione del registro degli associati alla CONSOB.

2. Gli organi di rappresentanza delle associazioni di cui al comma 1 provvedono agli adempimenti pubblicitari a pena di nullità del vincolo associativo.

3. In particolare, lo statuto:

a) è trasmesso alla CONSOB entro cinque giorni dalla stipulazione;

b) è pubblicato per estratto sulla stampa quotidiana entro dieci giorni dalla stipulazione;

c) è depositato presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sede legale entro quindici giorni dalla stipulazione.

4. Non può essere esercitato il diritto di voto relativo alle azioni quotate dei soci aderenti alle associazioni di cui al comma 1, per le quali sono state omesse le comunicazioni di cui al comma 3.

5. In caso di inosservanza della disposizione di cui al comma 4, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.

6. Le associazioni di cui al comma 1 sono costituite da soggetti che devono avere acquisito la qualifica di socio attraverso l'iscrizione al libro soci della società in osservanza della normativa speciale di settore.

7. Le associazioni di azionisti soci, quando sono costituite da dipendenti, possono iscrivere anche soci non dipendenti se espressamente previsto da statuto.

8. Gli aderenti alle associazioni di azionisti soci dei dipendenti e alle associazioni di azionisti soci dei non dipendenti possono provvedere alla raccolta delle deleghe unicamente tra gli iscritti.

9. Ogni socio aderente alle associazioni di cui al comma 1 può raccogliere un numero non superiore a cinque deleghe, salvi i più stringenti limiti statutari.

10. In caso di concentrazione di deleghe, quelle eccedenti i limiti consentiti dalla legge e dallo statuto devono considerarsi nulle ai fini della rappresentanza, dell'intervento e del voto in assemblea».

Art. 13.

1. All'articolo 142 del testo unico, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La delega nelle società cooperative può essere rilasciata secondo le modalità ed i criteri indicati dall'articolo 141-*bis*».

Art. 14.

1. All'articolo 143 del testo unico, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La raccolta delle deleghe non può essere effettuata direttamente da parte delle associazioni di azionisti soci di società cooperative».

Art. 15.

1. All'articolo 193 del testo unico, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti, dei patti parasociali e delle associazioni di azionisti soci di società cooperative, previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-*bis*, 3 e 4, 122, commi 1, 2, 5 e 5-*quater*, e 141-*bis*, comma 3, nonché la violazione dei divieti previsti dall'articolo 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 500.000».

Art. 16.

1. All'articolo 194, comma 1 del testo unico, le parole: «requisiti previsti dagli articoli 139 e 141», sono sostituite dalle seguenti: «requisiti previsti dagli articoli 139, 141 e 141-*bis*, commi 8 e 9».

